



Toscana: la legge regionale sulla partecipazione

**La legge regionale della Toscana sulla
partecipazione:
le finalità, i contenuti**



REGIONE TOSCANA

**Assessorato alle Riforme istituzionali e alla Partecipazione
Settore "Politiche per la partecipazione"**



Toscana: la legge regionale sulla partecipazione

IL NUOVO STATUTO DELLA REGIONE TOSCANA

"[ART. 72]

La legge promuove..la partecipazione dei cittadini, dei residenti e dei soggetti sociali organizzati, nelle diverse forme: come iniziativa autonoma verso l'amministrazione, come libero apporto propositivo alle iniziative regionali, come intervento nelle fasi formali di consultazione, come contributo alla verifica degli effetti delle politiche regionali"



Toscana: la legge regionale sulla partecipazione

PROGRAMMA DI GOVERNO PER LA VIII LEGISLATURA

“Una regione coesa e partecipata” (pp.33-34)

“[...] una società più partecipe dei processi di coesione e inclusione, oltre i tradizionali modelli dello stato sociale, significa anche una società più coinvolta attraverso nuove forme di partecipazione fra diversi livelli istituzionali, associazioni, movimenti, ecc.”

[..] “Tutto questo richiede un’elevata partecipazione da parte di una società attiva, critica, dinamica. Da oltre un decennio, la legislazione nazionale e regionale ha introdotto con sempre maggiore frequenza istituti rivolti a favorire l’intervento del cittadino nelle scelte di natura collettiva, fino a definire la partecipazione come un altro dei diritti fondamentali di cittadinanza”



Toscana: la legge regionale sulla partecipazione

PROGRAMMA DI GOVERNO PER LA VIII LEGISLATURA

“Una regione coesa e partecipata” (pp.33-34)

“Dal diritto di accedere ai documenti ed alle informazioni della pubblica amministrazione, si è passati a forme più avanzate, per quanto sperimentali, di bilanci partecipati, fino a momenti di confronto collettivo su temi fondamentali per la vita dei cittadini, come le scelte sull’ambiente, sulla gestione dei servizi pubblici, o sull’assetto del territorio.

DA QUI L’IDEA DI UNA LEGGE REGIONALE SULLA PARTECIPAZIONE, CHE NASCE DALL’ESIGENZA DI RACCOGLIERE QUESTE ESPERIENZE E VALORIZZARLE, PER ASSICURARE UNA PRESENZA ATTIVA, CONCRETA E COSTANTE DEL CITTADINO NEL MOMENTO DELLE SCELTE CHE LO INTERESSANO, NELLA DEMOCRAZIA POLITICA, NEL CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLA COSA PUBBLICA, NELLA VERIFICA DEGLI ESITI DELLE POLITICHE”



Toscana: la legge regionale sulla partecipazione

LE VIE DELLA PARTECIPAZIONE: IL CONFRONTO SUI CONTENUTI DELLA LEGGE

LE TAPPE DI UN PERCORSO

- **La prima assemblea regionale (13 gennaio 2006)**
- **La collaborazione con la Rete Nuovo Municipio**
- **Il seminario internazionale del 19 maggio 2006**
- **Il sito “partecipazione” (180 mila contatti)**
- **I contatti con altre regioni**
- **Il Town Meeting (18 novembre) e i confronti successivi con i “delegati di tavolo”**
- **Il documento preliminare: l’approvazione della Giunta e il dibattito in Consiglio (marzo 2007)**
- **Un seminario tecnico- giuridico (24 maggio)**



Toscana: la legge regionale sulla partecipazione

LE VIE DELLA PARTECIPAZIONE: IL PERCORSO DI APPROVAZIONE DELLA LEGGE

- **Apertura dei tavoli di concertazione, istituzionale e generale (maggio 2007)**
- **Approvazione in Giunta del progetto di legge (30 luglio 2007)**
- **Dibattito in Consiglio Regionale e approvazione della legge (19 Dicembre 2007)**
- **Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (3 gennaio 2008)**



Toscana: la legge regionale sulla partecipazione

Presupposti e finalità di una legge regionale sulla partecipazione

Le premesse

Le difficoltà della democrazia rappresentativa :

- i rischi di una vera e propria "crisi di legittimazione": paure e sfiducia
- l'assenza o la rarefazione dei canali di comunicazione tra istituzioni e società
- gli effetti sull'efficacia e la tempestività dei processi decisionali

Lo stallo e lo scacco dei tradizionali modelli partecipativi:

- frammentazione e segmentazione dei movimenti della società civile
- la sindrome NIMBY
- una "involuzione particolaristica" delle forme di mobilitazione collettiva



Toscana: la legge regionale sulla partecipazione

Presupposti e finalità di una legge regionale sulla partecipazione

Gli obiettivi: una nuova qualità della democrazia

Offrire una risposta positiva alla "propensione partecipativa" della società toscana :

- le potenzialità di una partecipazione critica e consapevole ai processi decisionali
- valorizzare le "riserve" di "spirito civico" (ancora) presenti nel tessuto sociale della Toscana

La specificità della Toscana:

- la Toscana come terra di una "*civicsness*" diffusa
- la ricchezza del tessuto associativo
- la Toscana come luogo di sperimentazione di una nuova qualità della democrazia



Toscana: la legge regionale sulla partecipazione

Presupposti e finalità di una legge regionale sulla partecipazione

TRA DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA E DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA

- **Ricerca un punto di equilibrio nuovo tra democrazia rappresentativa (a cui, ovviamente, spetta la responsabilità ultima delle decisioni) e democrazia partecipativa.**
- **Individuare nuove forme attraverso cui i cittadini possono contribuire, con la loro esperienza, ad una migliore qualità delle decisioni collettive**
- **Coinvolgere attivamente i cittadini nella costruzione e nell'attuazione delle politiche pubbliche**



Toscana: la legge regionale sulla partecipazione

Presupposti e finalità di una legge regionale sulla partecipazione

**L'ispirazione politico-culturale della legge:
IL CONCETTO E LE PRATICHE DELLA "DEMOCRAZIA DELIBERATIVA"**

**Un insieme di metodi e di tecniche di partecipazione che si fondano su un principio:
costruire, intorno ad un problema collettivo e alla ricerca delle sue possibili soluzioni, luoghi e momenti per una discussione razionale, argomentata, organizzata secondo regole condivise, inclusiva (che veda cioè la più ampia partecipazione possibile di tutti i punti di vista coinvolti), entro tempi rigorosamente prestabiliti, sulla base di una informazione e di una documentazione ampia, trasparente e paritaria.**



Toscana: la legge regionale sulla partecipazione

Presupposti e finalità di una legge regionale sulla partecipazione

LA DEMOCRAZIA DELIBERATIVA: COSA NON E':

- **La democrazia deliberativa NON e' democrazia "DIRETTA", assemblearismo confuso, o un intralcio alla necessaria tempestività delle decisioni.**
- **La democrazia deliberativa implica la costruzione di istituti partecipativi, luoghi e spazi strutturati per un confronto razionale tra diverse tesi, tra cittadini disposti a modificare le proprie opinioni iniziali, in cui alla fine si cerca di individuare una soluzione quanto più possibile condivisa, grazie ad un processo di apprendimento collettivo**



Toscana: la legge regionale sulla partecipazione

Presupposti e finalità di una legge regionale sulla partecipazione

UN POSSIBILE EQUIVOCO: LA DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA NON IMPLICA ALCUNA "CESSIONE DI SOVRANITA'" o "DELEGA DI POTERI"

UN TEMA CRUCIALE: CHI, COME E COSA DECIDE?

La legittimità delle istituzioni della democrazia rappresentativa, e la piena titolarità delle loro decisioni, non sono messe in discussione. Un processo deliberativo efficace mira ad **ARRICCHIRE** la qualità delle decisioni e a misurare il grado di consenso effettivo sulle diverse alternative in campo.

Se un processo partecipativo si rivela **RICCO, VERO, ARTICOLATO, ESPRESSIONE DI ESIGENZE REALI, PORTATORE DI COMPETENZE E DI ESPERIENZE SIGNIFICATIVE, ALLORA** IL DECISORE PUBBLICO SARA' SPINTO A TENERNE CONTO, MA SENZA ABDICARE ALLE PROPRIE RESPONSABILITA' POLITICHE.



Toscana: la legge regionale sulla partecipazione

La legge regionale sulla partecipazione: la struttura della legge

Capo I : Principi e organo

Capo II: Il dibattito pubblico sui grandi interventi

Capo III: Strumenti

Capo IV : Sostegno regionale ai processi di partecipazione

Capo V: Protocollo di intesa fra Regione e Enti Locali

Capo VI: Partecipazione all'attività normativa della Giunta e alla programmazione regionale

Capo VI: Coordinamento e modifiche a leggi regionali

Capo VII: Norme finali



Toscana: la legge regionale sulla partecipazione

La struttura della legge

Il progetto di legge si articola essenzialmente intorno a tre assi:

in primo luogo, l'istituzione del Dibattito Pubblico Regionale, ovvero la possibilità che, su grandi interventi, opere pubbliche o questioni di rilevante impatto ambientale e sociale per la vita dell'intera comunità regionale, si svolga un confronto pubblico che si articoli sulla base di regole precise, dalla durata di sei mesi (salvo proroghe motivate), organizzato e condotto sotto la responsabilità di un organo monocratico "terzo", indipendente e neutrale, che la legge istituisce: l'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione.



Toscana: la legge regionale sulla partecipazione

La struttura della legge

in secondo luogo, un'azione di sostegno ai processi locali di partecipazione, siano essi promossi dagli enti locali che dai cittadini, o da altri soggetti. La legge prevede che un ente locale, ma anche un gruppo di cittadini, un'associazione (ma con il sostegno individuale di un certo numero di cittadini), un istituto scolastico o anche un'impresa, possano presentare un progetto di processo partecipativo, intorno ad un oggetto ben definito e circoscritto, della durata massima di sei mesi (salvo proroghe o eccezioni motivate), indicando i metodi e gli strumenti più adatti, tali da assicurare comunque la massima "inclusività". Spetta all'Autorità regionale la valutazione e l'ammissione dei progetti presentati, sulla base di una serie di condizioni e requisiti che la legge indica. L'ente competente in materia, dichiara, all'inizio del processo, di impegnarsi a "tener conto" dell'esito del processo partecipativo o, in ogni caso, a motivare adeguatamente e pubblicamente le ragioni di un mancato o parziale accoglimento dei risultati.



Toscana: la legge regionale sulla partecipazione

La struttura della legge

In terzo luogo, il rafforzamento e l'estensione, tramite una serie di modifiche alla legislazione regionale vigente, dei numerosi momenti di "partecipazione" che sono già previsti nelle politiche regionali, inserendo in esse il richiamo alla possibilità del ricorso alla nuova legge (in particolare, la legge sul governo del territorio, e le leggi di settore in campo sociale, sanitario, energetico, rifiuti, informazione e comunicazione). Di particolare rilievo la modifica introdotta nella stessa legge che disciplina attualmente le procedure della programmazione regionale, introducendo l'obbligo che, nella definizione di un piano o di un programma regionali, sia indicata una quota vincolata di risorse da destinare all'organizzazione di processi e momenti partecipativi.



Toscana: la legge regionale sulla partecipazione

Art. 1, comma 3: gli obiettivi

- a) Contribuire a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni integrandola con pratiche, processi e strumenti di democrazia partecipativa;
- b) promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo della Regione in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi;
- c) rafforzare, attraverso la partecipazione degli abitanti, la capacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche;
- d) creare e favorire nuove forme di scambio e di comunicazione tra le istituzioni e la società;
- e) contribuire ad una più elevata coesione sociale, attraverso la diffusione di una cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico;
- f) contribuire alla parità di genere;
- g) favorire l'inclusione dei soggetti deboli e l'emersione di interessi diffusi o scarsamente rappresentati;
- h) sollecitare e attivare l'impegno e la partecipazione di tutti alle scelte e alla vita delle comunità locali e regionale;
- i) valorizzare i saperi, le competenze e l'impegno diffusi nella società;
- j) promuovere la diffusione delle migliori pratiche di partecipazione e dei relativi modelli;
- k) valorizzare le esperienze partecipative in atto."



Toscana: la legge regionale sulla partecipazione

il ruolo dell'Autorità Regionale per la Partecipazione

L'Autorità è un organo monocratico e viene eletto dal consiglio regionale; l'incarico deve essere affidato a persona di "riconosciuta competenza nel campo del diritto pubblico, delle scienze politiche e di comprovata esperienza nelle metodologie, nelle pratiche e nelle tecniche partecipative"

L'Autorità ha il compito di:

- **valutare e ammettere le proposte di dibattito pubblico sui grandi interventi;**
- **valutare e ammettere i progetti partecipativi presentati dagli enti locali o da associazioni e abitanti**





Toscana: la legge regionale sulla partecipazione

- **elaborare direttive e orientamenti, offrire assistenza e consulenza sui processi partecipativi;**
- **presentare un rapporto annuale sulla propria attività e trasmetterlo al Consiglio Regionale;**
- **assicurare la diffusione della documentazione sulle esperienze svolte o in corso, in modo da costruire una rete di conoscenze a supporto delle pratiche partecipative.**
- **Esprimere un parere sul programma di attività formative proposto dalla Regione**

L'Autorità ha sede presso il Consiglio Regionale e, per la propria attività, si avvale di personale regionale



Toscana: la legge regionale sulla partecipazione

La legge regionale sulla partecipazione: le linee fondamentali

Capo II (articoli 7-10) IL DIBATTITO PUBBLICO SUI GRANDI INTERVENTI

Il Capo II della legge è dedicato ad un tema di particolare rilievo: il dibattito pubblico sui grandi interventi, definiti come quegli interventi “con possibili rilevanti impatti di natura ambientale, territoriale, sociale ed economica” (art. 7). Gli articoli 7-10 della legge prefigurano un modello di organizzazione del dibattito pubblico sui “grandi interventi” che si ispira, a grandi linee, al modello della *Commission Nationale du Débat Public* presente nella legislazione francese.



Toscana: la legge regionale sulla partecipazione

Capo II (articoli 7-10) IL DIBATTITO PUBBLICO SUI GRANDI INTERVENTI

L'articolo 8 prevede che la richiesta di organizzare un Dibattito pubblico su grandi interventi può essere avanzata da una serie di soggetti:

- 1. Il soggetto titolare e proponente del grande intervento, sia esso pubblico o privato***
- 2. Un "soggetto che contribuisce in modo rilevante alla realizzazione" del grande intervento in questione (ad es. la stessa Regione, qualora essa sia co-finanziatrice di un intervento a cui contribuiscono anche altri livelli istituzionali o altri soggetti, privati e pubblici)***
- 3. Enti locali territorialmente coinvolti***
- 4. Cittadini, residenti e associazioni***



Toscana: la legge regionale sulla partecipazione

Capo II (articoli 7-10) IL DIBATTITO PUBBLICO SUI GRANDI INTERVENTI

Non vengono fissati particolari criteri o condizioni per l'accoglimento di tali domande: la legge affida alla discrezionalità dell'Autorità la valutazione della rilevanza dell'impatto dell'intervento e, soprattutto, dello stadio di elaborazione dell'intervento in questione, prevedendo che l'accoglimento della richiesta e l'avvio del dibattito pubblico sia legato soprattutto ad una fase preliminare di elaborazione e definizione dell'intervento stesso.



Toscana: la legge regionale sulla partecipazione

Capo II (articoli 7-10)

IL DIBATTITO PUBBLICO SUI GRANDI INTERVENTI

L'articolo 9 fissa le modalità di svolgimento del *Dibattito pubblico*: L'Autorità, in particolare, stabilisce la durata del dibattito (non superiore a sei mesi, salvo proroghe motivate di altri tre mesi); nomina un responsabile e stabilisce le fasi e le modalità del dibattito, assicurando la parità di tutti i punti di vista coinvolti e condizioni di eguaglianza nell'accesso ai luoghi e ai momenti del dibattito.



Toscana: la legge regionale sulla partecipazione

Capo II (articoli 7-10) IL DIBATTITO PUBBLICO SUI GRANDI INTERVENTI

L'articolo 10 disciplina le modalità di *conclusione* del dibattito, stabilendo che il responsabile del *Dibattito*, al termine dei lavori, consegni un rapporto all'Autorità, che lo approva e lo rende pubblico. Entro tre mesi dalla pubblicazione del Rapporto il soggetto proponente dichiara se intende "rinunciare" al progetto, o "modificarlo" o "proseguire" con il medesimo progetto iniziale.



Toscana: la legge regionale sulla partecipazione

La legge regionale sulla partecipazione: le linee fondamentali

Capo III (articoli 11-13)

Gli strumenti: Comunicazione – informazione - formazione

L'articolo 11 (Informazione) stabilisce il principio che tutta “l'informazione necessaria ai processi partecipativi” sia assicurata e resa accessibile a “tutti i soggetti coinvolti nel processo partecipativo”. Sono poi precisati gli strumenti attraverso cui realizzare l'informazione al pubblico: strumenti telematici, avvisi pubblici, pubblicazioni, ecc.

L'articolo 12 introduce una modifica alla l.r. 22/2002 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione), - inserendo un richiamo esplicito all'obiettivo di “fornire supporto ai processi partecipativi promossi” dalla presente legge.



Toscana: la legge regionale sulla partecipazione

La legge regionale sulla partecipazione: le linee fondamentali

Capo III (articoli 11-13)

Gli strumenti: Comunicazione – informazione - formazione

L'articolo 13 è dedicato alle *attività di formazione*: vi si stabilisce che la Giunta regionale, sentito il Garante, promuova una serie di attività formative (corsi, materiali di studio e documentazione, progetti specifici).

Si prevede che, nell'ambito delle procedure e dei contratti vigenti, l'amministrazione regionale possa programmare per il personale regionale obiettivi e iniziative in tema di metodologie partecipative.

Si precisano poi le finalità delle attività formative e si indicano i soggetti a cui sono prevalentemente rivolte le attività di formazione: amministratori e dipendenti degli enti locali; la realtà dell'associazionismo locale; il mondo della scuola in tutte le sue componenti.



Toscana: la legge regionale sulla partecipazione

La legge regionale sulla partecipazione: le linee fondamentali

Capo IV (articoli 14-17)

Il sostegno regionale ai processi di partecipazione

I soggetti titolari del diritto a *presentare* (art. 14) un progetto partecipativo, e a richiedere il relativo sostegno regionale, sono:

- Enti locali, singoli e associati, anche con il sostegno di cittadini, residenti e associazioni**
- residenti e abitanti, secondo determinate soglie demografiche;**
- Istituti scolastici, singoli o associati.**
- imprese, su una propria progettazione o un proprio intervento che presenti un rilevante impatto economico, sociale e ambientale.**



Toscana: la legge regionale sulla partecipazione

La legge regionale sulla partecipazione: le linee fondamentali

Capo IV (articoli 14-17)

Il sostegno regionale ai processi di partecipazione

Le possibili modalità del sostegno regionale ai progetti partecipativi ammessi dall'Autorità per la partecipazione sono:

il sostegno *finanziario*,

il supporto *metodologico*

la fornitura di *supporti informatici*.

Il sostegno regionale potrà comprendere anche *una sola* delle suddette tipologie, non escludendo ovviamente i casi in cui tutte le tipologie indicate possano essere utilizzate..



Toscana: la legge regionale sulla partecipazione

La legge regionale sulla partecipazione: le linee fondamentali

Capo IV (articoli 14-17)

**Il sostegno regionale ai processi di partecipazione:
Condizioni e criteri di ammissione**

**Gli articoli 15 e 16 entrano nel merito delle procedure previste, in particolare, per quanto riguarda
le *condizioni per l'ammissione* dei progetti presentati (art. 15)
i *criteri di priorità* con cui l'Autorità dovrà valutarli (art. 16).**



Toscana: la legge regionale sulla partecipazione

Capo IV (articoli 14-17) Il sostegno regionale ai processi di partecipazione

- ➔ L'Autorità ammette i progetti partecipativi che abbiano un oggetto specifico e ben definito
- ➔ prevedano tempi certi e ben definiti di svolgimento, con durata massima complessiva di sei mesi, salvo motivate possibilità di prolungamento, concesso dall'Autorità, per non oltre tre mesi
- ➔ indichi gli istituti, le metodologie e gli strumenti che si ritengono più congrui all'oggetto e alle finalità del progetto
- ➔ garantisca modalità di gestione del processo partecipativo, tali da assicurare neutralità e imparzialità
- ➔ assicuri l'inclusività delle procedure, con particolare attenzione alle condizioni di svolgimento che assicurino la piena parità di espressione di tutti i punti di vista e interessi coinvolti nell'oggetto della discussione e condizioni di uguaglianza nell'accesso ai luoghi e ai momenti del dibattito



Toscana: la legge regionale sulla partecipazione

Capo IV (articoli 14-17) Il sostegno regionale ai processi di partecipazione

- ➡ assicurari l'effettiva inclusione di gruppi sociali e culturali diversi
- ➡ indichi la fase del processo decisionale, nelle sedi istituzionali competenti, relativo all'oggetto del processo partecipativo
- ➡ preveda azioni specifiche per la diffusione e l'accessibilità di tutte le informazioni rilevanti ai fini del percorso partecipativo, in tutte le sue fasi
- ➡ presenti una previsione di massima dei costi del progetto partecipativo proposto
- ➡ indichi la persona fisica responsabile delle procedure amministrative



Toscana: la legge regionale sulla partecipazione

Capo IV (articoli 14-17) Il sostegno regionale ai processi di partecipazione

- Si precisano poi le condizioni ulteriori da considerare nei casi di progetti presentati da associazioni e residenti, istituti scolastici e imprese; ovvero, in particolare, che tali progetti prevedano la disponibilità di risorse proprie, anche solo di natura organizzativa, da parte dei proponenti.
- Si specificano poi le condizioni ulteriori da considerare nei casi di progetti presentati dagli enti locali; in particolare che tali progetti contengano una dichiarazione dell'ente competente con la quale esso **“si impegna a tener conto dei risultati del processo partecipativo o comunque a motivarne il mancato o parziale accoglimento”**.
E' richiesta, inoltre, l'adesione preventiva al Protocollo di intesa Regione-Enti locali



Toscana: la legge regionale sulla partecipazione

La legge regionale sulla partecipazione: le linee fondamentali

Capo IV (articoli 14-17)

Il sostegno regionale ai processi di partecipazione

Per quanto riguarda i criteri di priorità (art. 16), l'Autorità tiene conto dei seguenti elementi:

- ➔ coinvolgimento di soggetti deboli, svantaggiati o diversamente abili;
 - ➔ tipologia del territorio interessato, con preferenza verso quelli che presentino “particolari motivi di disagio sociale o territoriale”
 - ➔ nei casi in cui oggetto del progetto partecipativo sia un'opera pubblica, la valutazione dell'ampiezza del suo possibile impatto sul paesaggio e sull'ambiente
- il rispetto dei principi di promozione di genere





Toscana: la legge regionale sulla partecipazione

La legge regionale sulla partecipazione: le linee fondamentali

Capo IV (articoli 14-17)

Il sostegno regionale ai processi di partecipazione

- ➔ presentano un migliore rapporto tra i costi complessivi del progetto e le risorse proprie
- ➔ adottano forme innovative di comunicazione e interazione con gli abitanti e tra i partecipanti
- ➔ sono sostenuti da un numero consistente di richiedenti, oltre la soglia minima richiesta



Toscana: la legge regionale sulla partecipazione

La legge regionale sulla partecipazione: le linee fondamentali

Capo IV (articoli 14-17)

Il sostegno regionale ai processi di partecipazione

Vi sono poi ulteriori criteri di priorità nei casi di progetti degli enti locali: in particolare, vanno considerati prioritari i progetti che:

- ➔ si propongano di dare regolarità, stabilità e trasparenza ai processi partecipativi nelle pratiche dell'ente locale;
- ➔ abbiano una dimensione integrata e intersettoriale;
- ➔ vengano presentati in forma associata da parte di più enti locali;
- ➔ utilizzino la Rete Telematica della Regione Toscana; rendano disponibile in via telematica tutta la documentazione e
- ➔ offrano orme di comunicazione gratuita e periodica, anche in via telematica e interattiva, sul processo partecipativo in corso



Toscana: la legge regionale sulla partecipazione

La legge regionale sulla partecipazione: le linee fondamentali

Capo IV (articoli 14-17)

Il sostegno regionale ai processi di partecipazione

L'articolo 17 precisa le procedure di ammissione e le modalità di sostegno e finanziamento di un progetto partecipativo.

Si prevede che l'Autorità possa

- ➔ “condizionare” l'accoglimento di una domanda proponendo modifiche o integrazioni al progetto presentato;
 - ➔ promuovere il coordinamento tra progetti e iniziative analoghe; indicare “criteri di svolgimento integrativi, anche riguardo al territorio e agli abitanti da coinvolgere”;
- “differenziare” o combinare le varie possibili tipologie di sostegno.



Toscana: la legge regionale sulla partecipazione

Capo V (articolo 18)

Il Protocollo di intesa Regione – enti locali

Il Protocollo di intesa è uno strumento di cooperazione inter-istituzionale.



“La sottoscrizione del Protocollo comporta per gli enti aderenti la condivisione dei principi della presente legge, l'accettazione volontaria delle procedure in essa previste, la sospensione dell'adozione o dell'attuazione degli atti amministrativi di propria competenza la cui adozione o attuazione può prefigurare una decisione che anticipi o pregiudichi l'esito del dibattito pubblico”



“Il Protocollo può prevedere forme di sostegno regionale anche al di fuori di processi specifici di partecipazione ammessi al sostegno regionale, perciò che concerne logistica, tecnologie dell'informazione e formazione professionale, privilegiando quegli enti che danno stabilità alle pratiche partecipative”



Toscana: la legge regionale sulla partecipazione

Capo VI (articoli 19-20) Partecipazione e programmazione regionale

L'articolo 19 afferma un principio: “la giunta regionale favorisce..la più ampia conoscenza a) dei propri atti di programmazione normativa; b) del quadro conoscitivo...inerente le proposte di legge di propria iniziativa”.

Di particolare rilievo l'articolo 20, che interviene sulla l.r. 49/1999 (Norme in materia di programmazione regionale).

Si tratta di una modifica che introduce una prescrizione vincolante: l'obbligo di destinare, con un'indicazione specifica, una quota delle risorse disponibili per un piano o progetto all'attivazione di specifici processi partecipativi, peraltro già previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti.



Toscana: la legge regionale sulla partecipazione

Capo VII (articoli 21-25) Coordinamento e modifiche a leggi regionali

Questo Capo della legge introduce modifiche e norme di coordinamento con altre leggi regionali:

- **Art. 21: legge 1/2005, governo del territorio**
- **Art. 22: Sanità**
- **Art. 23: Sociale**
- **Art. 24 Rifiuti**
- **Art. 25 Rete telematica regionale**



Toscana: la legge regionale sulla partecipazione

Capo VIII (articoli 26-30) Norme finali

Gli articoli finali della legge contengono alcune norme di particolare rilievo, tra cui:

- La durata pre-definita della legge: la legge, dopo cinque anni, cesserà comunque di operare e dovrà essere, eventualmente, riapprovata, confermata o modificata, alla luce di una valutazione degli effetti che ha prodotto (art. 26)
- Lo stanziamento delle risorse: per il 2008, un milione di euro.
- Norme che regolano il Dibattito pubblico nella prima fase transitoria di applicazione della legge (art.27)



Toscana: la legge regionale sulla partecipazione

UNA VALUTAZIONE CONCLUSIVA

UN TERRENO MOLTO IMPEGNATIVO DI RICERCA E DI SPERIMENTAZIONE, CHE COLLOCA LA REGIONE TOSCANA SULLA FRONTIERA PIU' AVANZATA DELL'ATTUALE DIBATTITO SULLA CRISI DELLA DEMOCRAZIA:

COME RIATTIVARE UNA CIRCOLARITA' POSITIVA TRA RAPPRESENTANZA E PARTECIPAZIONE?

COME COSTRUIRE PROCESSI DECISIONALI CONDIVISI E INCLUSIVI, E COSTRUIRE UN MIGLIORE RAPPORTO TRA PARTECIPAZIONE E DECISIONE?

COME CONCILIARE INTERESSI "PARTICOLARI" E VISIONE "GENERALE", EVITANDO UNA PARTECIPAZIONE CHE SIA SPECCHIO SOLTANTO DELLA CRESCENTE FRAMMENTAZIONE SOCIALE?